

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1688)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 aprile 1971 (V. Stampato n. 2965)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1971*

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1973.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.